

Citta' metropolitana di Torino

**DPGR n. 10R/2003 e 2R/2015 - domanda in data 11/09/2017 del Comune di Perrero di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Canale dei Molini - Comune di Perrero. Pratica prov. 92/34 - ASSENSO**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- **Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 774-24102 del 01/10/2018:**

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

**DETERMINA**

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire al Comune di Perrero - sede legale in Piazza Umberto I n. 10, 10060 – Perrero, P.I. 04567220019- la concessione di derivazione d'acqua dal Canale dei Molini, a sua volta derivato dal T. Germanasca, nel proprio territorio comunale in misura di litri/s massimi 650 e medi 650, ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 6,4 la potenza nominale media di kW 41;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno, anticipatamente e a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di stabilire che il titolare della presente concessione ha l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia fidejussoria stipulata a titolo di deposito cauzionale a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;
7. che è fatta salva la necessità di presentazione della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 c. 2 del D.lgs 03/03/2011 n. 28 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento;
8. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
9. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22 e di pubblicare lo stesso sul B.U.R.;
10. che il canone è dovuto anche qualora il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al

progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(...omissis...)"

- **Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 16/10/2018**

"(... omissis ...)

#### **Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Per le opere previste dovrà essere rispettato quanto richiamato all'art. 96 lett. f) del RD 523/1904 e s.m.i., fatte salve eventuali norme locali, la distanza di 10 m dal ciglio di sponda.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.m.i., sottoscritta il 12/6/2018 dal Comune di Perrero e dagli attuali contenti del Canale dei Molini: Enel Green Power (cod. prat. 92/5), Barus snc (cod. prat. 92/33), Associazione Pescatori Val Chisone e Germanasca (cod. prat. 92/32) e gli eredi del Sig. Fassi Bruno (cod. prat. 92/9). Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione. Dovrà comunque e sempre essere garantita l'ufficiosità idraulica del tratto di canale sotteso dall'impianto attraverso idonee attività di manutenzione per permettere il regolare deflusso delle acque nei casi di fermo impianto o di sfioro delle acque al di sopra della paratoia ribassata posta sul canale stesso a valle della vasca di carico. I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. Dovrà essere previsto il posizionamento di un display esterno all'edificio centrale di indicatore della potenza prodotta visibile agevolmente dall'esterno.

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazione di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9/8/1999 n. 22.

(... omissis ...)

#### **Art. 11 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il concessionario sarà tenuto a rilasciare una portata - da definirsi - nel tratto di canale sotteso dalla derivazione, qualora ritenuto necessario a fini sanitari e/o ambientali a seguito di richiesta da parte del Comune o di Enti preposti alla tutela dell'ambiente.

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale

effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua (T. Germanasca), nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.  
(... omissis ...)"